

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6801 del 26/11/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. IMMOBILIARE TRE EFFE SRL, CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PARMA (PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA, AD USO PERTINENZIALE DI EDIFICIO, PROCEDIMENTO PR25T0070 - PRATICA 31648/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7076 del 26/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. IMMOBILIARE TRE EFFE SRL,
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN
COMUNE DI PARMA (PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA, AD
USO PERTINENZIALE DI EDIFICIO, PROCEDIMENTO PR25T0070 -
PRATICA 31648/2025**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 176301 in data 06/10/2025, con la quale la Ditta Immobiliare Tre Effe SRL C.F./P.Iva 02717380345 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Torrente Parma nel Comune di Parma (PR), identificata al N.C.T. del suddetto Comune, alla Sezione F del Foglio 1 parte del Mappale 480 per uso pertinenziale di edificio (parcheggio) e superficie totale m² 1200 circa;

PRESO ATTO CHE:

- in data 07/10/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;
- in data 08/10/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;
- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 22/10/2025 sul BURERT (parte seconda) n. 266, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate

domande concorrenti e/o osservazioni;

- del parere favorevole, espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Aipo (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 205482 del 19/11/2025);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le Spese Istruttorie;
- ha versato quanto dovuto per il canone annualità 2025, nella misura di 1 rateo mensile, per un importo pari a € 43,43;
- ha versato il Deposito Cauzionale per un importo pari a € 521,10;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta Immobiliare Tre Effe SRL C.F./P.Iva 02717380345, la concessione per l'occupazione di area demaniale, di pertinenza idraulica del Torrente Parma, ubicata in Comune di Parma (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune alla Sezione F del Foglio 1 parte del Mappale 480 ad uso pertinenziale di

edificio (parcheggio) e superficie totale m² 1200 circa come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente - Cod. Proc. **PR25T0070**;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida fino al **31/12/2030**;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 25/11/2025 (nota assunta al prot. Arpae n. 209509 del 26/11/2025);

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il Canone è stato pagato;
- quanto dovuto per il Deposito Cauzionale, è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore della Ditta Immobiliare Tre Effe SRL C.F./P.Iva 02717380345, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR25T0070.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, individuata alla Sezione F del Foglio 1 parte del Mappale 480, del NCT del Comune di Parma (PR) ad uso pertinenziale di edificio uso (parcheggio) e superficie totale m² 1200 circa, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2030.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione;
 - il mancato pagamento di due annualità.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone annuale calcolato per l'uso richiesto ammonta a **Euro 521,10**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
3. **Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.**
4. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in **Euro 521,10**, e viene versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza

all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o

intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico e naturalistico ambientale

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Aipo assunto al prot. Arpae n. 205482 del 129/11/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il sottoscritto(C.F.) **in**
qualità di, **presa visione del presente disciplinare di**
concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data ____ / ____ / _____

Firma per accettazione

.....

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Immobiliare Tre Effe SRL
c.a. Frati Fausto
PEC: immobiliare3effesrl@legalmail.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20/2015 C/A – 358

Oggetto: **TORRENTE PARMA – L.R. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica N. 31648/2025, Procedimento N. PR25T0070 Nuova concessione per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Torrente Parma nel Comune di Parma (PR).**

Richiedente: **Immobiliare Tre Effe SRL – Frati Fausto**

VISTA l'istanza pervenuta da ARPAE SAC di Parma e assunta al protocollo AIPO n. N. 30924 del 17/10/2025, con la quale veniva trasmessa copia della domanda di cui all'oggetto, corredata degli atti tecnici relativi, per l'espressione del Nulla Osta Idraulico di competenza;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata all'istanza, dalla quale si evince la richiesta di occupazione di parte della particella demaniale n. 480, Foglio 6 Sez. 6 del Comune di Parma per la realizzazione di area di parcheggio di ca. 1.200 mq;

DATO ATTO che, a seguito della richiesta inviata tramite email in data 18/11/2025, sono stati ricevuti i seguenti chiarimenti relativi all'istanza in oggetto:

- l'area di prevista occupazione è posta tra Via Francesco Liani e le aree di proprietà del richiedente;
- l'occupazione non prevede modifiche all'altimetria dei luoghi ma solo sfalcio vegetazione, rimozione rifiuti e creazione area di parcheggio con stesa materiale ghiaioso.

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano parzialmente localizzate all'interno delle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B) del t. Parma;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"*, in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

VISTO il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume PO, in vigore dal 17/04/2025, approvate con DPCM 10/03/2025 denominato “Approvazione della variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” - pubblicato sulla G.U. n.89 del 16/04/2025;

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l’aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai soli fini idraulici

all’occupazione di parte della particella demaniale n. 480, Foglio 6, Sez. 6 del Comune di Parma per la realizzazione di area di parcheggio di ca. 1.200 mq, posta tra Via Francesco Liani e le aree di proprietà del richiedente, il tutto come descritto nella documentazione tecnica allegata all’istanza e nei chiarimenti ricevuti tramite e-mail del 18/11/2025, che diventano parte integrante del presente Nulla Osta, anche se materialmente non allegati, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, sotto l’osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. L’intervento in oggetto è accordato solo ed esclusivamente secondo quanto indicato negli elaborati e nelle integrazioni presentate e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al richiedente;
4. il richiedente dovrà comunicare a questo Ufficio a mezzo Pec, con congruo anticipo, le date di inizio e fine lavori;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. Il richiedente si impegna a:
 - non eseguire opere, al di fuori di quanto autorizzato, che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
 - provvedere a suo onere e carico alla pulizia dell'area interessata all'intervento ed all'immediato allontanamento dei materiali di risulta con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;
 - lasciare libera da qualsiasi ingombro la fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal ciglio della sponda (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904);
3. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;
4. l'eventuale pulizia del tratto interessato all'intervento sarà a carico del richiedente che dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni e delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. Le ramaglie ed il legname risultanti dalle operazioni di taglio non potranno essere addossati alle sponde dell'alveo e nella fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dalla sommità della sponda che dovrà essere lasciata sgombra da materiali e mezzi d'opera. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;
5. considerato che l'area oggetto del presente atto ricade all'interno delle fasce esondabili del PAI (fascia A e B) del t.Parma, che nel caso di specie coincidono, **il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna) al fine della verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'accesso nell'area oggetto di richiesta, la cui responsabilità è in capo al richiedente;** in caso di distruzione e/o danneggiamento delle aree oggetto di richiesta, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia. Il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;
6. le indicazioni di cui al punto precedente valgono anche in considerazione del transito delle piene artificiali che potrebbero generarsi per effetto delle operazioni di invaso e svaso operate sulle opere di laminazione presenti a monte dell'area oggetto di richiesta, ossia dell'esistente cassa di espansione sul t. Parma;
7. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione

in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto;

8. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
9. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
10. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
11. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08, il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento dovrà contenere specifiche prescrizioni da attuarsi in caso di emissione di allerta meteo arancione o rossa nella zona d'intervento da parte della Regione Emilia-Romagna o in caso di eventi di piena, per la messa in sicurezza dell'area, la sospensione delle lavorazioni e l'allontanamento di mezzi ed uomini dal cantiere;
12. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o dal personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto

dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'atto formale di concessione di competenza di ARPAE SAC, unitamente alle clausole di carattere erariale;

5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE

In qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli

VISTO: L'Incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca



Firmato digitalmente da:

MONICA LARocca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il legale rappresentante la Ditta concessionaria, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 25/11/2025, firmato per accettazione.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.